

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**ALLEGATO 4 TER**

La presente informativa viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblicato nella sezione trasparenza del sito www.bancaifis.it.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari di Banca Ifis S.p.A., iscritta nella Sezione D del RUI al n. D000273257, hanno l'obbligo di:

- a. prima della sottoscrizione del primo contratto consegnare/trasmettere al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b. prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione, consegnare/trasmettere al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
- c. consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto documento da esso sottoscritto;
- d. proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed alle esigenze manifestate dal contraente, informare quest'ultimo, mediante apposita dichiarazione. In mancanza di detta dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile;
- g. fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.